

R

del'Arma dei Carabinieri assegna



Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Maria C. Perrini inc.

Scuola Ufficiali Carabinieri



dell'Arma dei Carabinieri **Rassegna**

2

Anno LXVII
aprile - giugno 2019

La «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» è istituita per aggiornare la preparazione specifica dei suoi appartenenti offrendo loro argomenti originali sull'evoluzione del pensiero militare e delle discipline giuridiche, professionali e tecnico-scientifiche che più interessano il servizio d'Istituto.

La collaborazione alla Rassegna dell'Arma è aperta a tutti.

La Direzione è lieta di ricevere articoli o studi su argomenti di interesse, riservandosi il diritto di decidere la loro pubblicazione.

Gli articoli di collaborazione diretta sono pubblicati sotto l'esclusiva responsabilità degli autori; le idee e le considerazioni sono personali, non hanno riferimento ad orientamenti ufficiali e non impegnano la Direzione della Rassegna.

La Redazione si riserva il diritto di modificare il titolo e l'impostazione grafica degli articoli, secondo le proprie esigenze editoriali.

La Rivista adotta un sistema di referaggio anonimo. La documentazione dell'esame valutativo degli scritti è conservata presso la Redazione.

Il periodico è inserito nei database di alcuni siti web dedicati alla condivisione delle pubblicazioni scientifiche (CINECA, Academia.edu, DoGi Dottrina Giuridica, Catalogo Italiano dei Periodici ACNP).

È vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione, del contenuto della Rivista.

COMITATO SCIENTIFICO

Presidente

Prof.ssa Paola **SEVERINO**

Membri

Prof. Paolo **BARGIACCHI**

Prof. Umberto **BOCCHINO**

Avv. Paolo **BUSCO**

Prof. Nando **DALLA CHIESA**

Prof. Andrea **DE GUTTRY**

Dott. Marco **DE PAOLIS**

Prof. Luigi **FOFFANI**

Dott. Oberdan **FORLENZA**

Dott. Maurizio **FUMO**

Prof. Virgilio **ILARI**

Prof. Georg **MEYR**

Prof. Gian Piero Giuseppe **MILANO**

Avv. Gabriella **PALMIERI**

Dott. Giuseppe **PIGNATONE**

Dott. Franco **ROBERTI**

Dott. Antonio **SABINO**

Dott. Filippo **SPIEZIA**

Prof. Vito **TENORE**

Prof. Francesco **VERMIGLIO**

Gen. B. Marco **LORENZONI**

Direttore Responsabile

Gen. D. Riccardo Galletta

Redattore Capo

Col. Michele Lippiello

Redazione

Lgt. C.S. Remo Gonnella

Mar. Magg. Alessio Rumori

Brig. Ca. Mario Pasquale

App. Sc. Q.S. Lorenzo Buono

Direzione e Amministrazione

Via Aurelia, 511 - 00165 Roma

tel. 06-66394680

e-mail: scufrassegna@carabinieri.it

Grafica, Fotocomposizione e Impaginazione

a cura della Redazione

Fonti iconografiche

Ministero della Difesa

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Scuola Ufficiali Carabinieri

Copertina

a cura dell'incisore e bozzettista

Maria Carmela Perrini - Centro Filatelico

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano S.p.A.

Periodico trimestrale a carattere tecnico-scientifico-professionale

a cura della Scuola Ufficiali Carabinieri

Proprietà editoriale del Ministero della Difesa

Iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma

al n. 305/2011 in data 27-X-2011


Diffuso attraverso la rete internet sul sito Istituzionale

(link: www.carabinieri.it/editoria/rassegna-dell-arma/la-rassegna)

dal Service Provider "BT Italia" S.p.A. Via Tucidide, 56 - 20134 Milano

ISSN (on-line): 2533-3070 - ISSN (print): 0485-3997

EDITORIALE



Il nuovo numero si apre con il prezioso contributo della Professoressa Paola Severino, Vicepresidente della LUISS, in merito alle “Strategie di contrasto alla corruzione nel panorama interno e internazionale”, tema dell’intervento da lei tenuto, presso la sede della Libera Università di Studi Sociali, in occasione della cerimonia di inaugurazione del 32° Corso d’Istituto. Tale evento ha suggellato l’accordo che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha sottoscritto con la prestigiosa Università “Guido Carli” per la realizzazione di un corso di perfezionamento di livello universitario in “Scienze della Sicurezza Interna e Internazionale”, indirizzato agli Ufficiali Superiori dell’Arma del Ruolo Normale, frequentatori dei Corsi d’Istituto presso la Scuola Ufficiali.

Come è noto, il nostro Istituto è deputato a conferire la preparazione militare, professionale e culturale al personale destinato alle funzioni dirigenziali e direttive, a conferma della volontà dell’Arma di curare la valorizzazione delle risorse umane interne con assoluta preminenza e centralità attraverso percorsi formativi di altissimo profilo e mirata qualità.

Come è noto, il nostro Istituto è deputato a conferire la preparazione militare, professionale e culturale al personale destinato alle funzioni dirigenziali e direttive, a conferma della volontà dell’Arma di curare la valorizzazione delle risorse umane interne con assoluta preminenza e centralità attraverso percorsi formativi di altissimo profilo e mirata qualità.

A seguire, il Professor Antonio Del Pozzo - Ordinario di Contabilità e Bilancio presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina - offre un’interessante analisi di quel particolare strumento, noto come *rating di legalità*, volto a promuovere principi di comportamento etico da parte delle imprese italiane attraverso un indicatore di legalità, autodisciplina e sostenibilità dei processi produttivi interni. L’attribuzione di questo riconoscimento, da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non è solo un indicatore efficiente del rispetto di elevati standard di legalità osservati dalle imprese che hanno conseguito il relativo punteggio ma può anche certificare la distanza del modello organizzativo aziendale dal malaffare e dalle attività criminose.

A distanza di oltre un anno dall’introduzione delle “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, rese operative dalla Legge 179/2017 (*Whistleblowing*: segnalazione di un presunto illecito), il Professor Ranieri Razzante e l’Avvocato Alessandro Parrotta argomentano su una normativa che sicuramente concorre al contrasto dei fenomeni corruttivi con l’inasprimento delle pene, alla prevenzione dei reati e alla necessaria costruzione dell’impegno civile alla legalità da parte dei singoli. È una delle

tante soluzioni verso la trasparenza diffusa e l'abbandono di atteggiamenti di disimpegno, prossimi all'omertà, un obiettivo, quindi, che ci appartiene.

Quanto mai attuale, interessante e coinvolgente, appare il tema proposto dall'Avvocato Andrea Cianci, in ordine alla differenziazione tra le frodi agro-alimentari e sanitarie, da un lato, e le frodi commerciali, dall'altro. L'impegno dell'Arma su questo fronte è costante perché, al di là dell'inganno, nelle prime si nasconde il pericolo concreto di danni alla salute dei consumatori. L'adulterazione e la contraffazione dei prodotti e della loro provenienza sono, infatti, il veicolo per la somministrazione fuori controllo di alimenti e di prodotti potenzialmente nocivi per la condizione fisica; ma anche l'inganno commerciale, quello che lede i diritti contrattuali del consumatore, costituisce un pericolo sociale, perché attraverso l'induzione a scelte inconsapevoli determina profitti illeciti, concorrenza sleale e inconvenienti al regolare svolgimento delle attività di mercato.

Sempre di grandissima attualità risulta la disamina successiva, dell'Avvocato Silvia De Blasis, sulle recenti *Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa*. L'argomento rimanda ai passaggi volti a introdurre una sostanziale presunzione di assoluta legittimità della difesa nei casi di violazione del domicilio con violenza o minaccia e che trascina con sé risvolti possibili di legittimità costituzionale nel tentativo di contemperare quelle giustificate aspettative di vita tranquilla di chi viene offeso e subisce il tentativo di privazione dei propri beni. La riforma ha, inoltre, previsto scusanti della difesa eccessiva se in presenza di una minorata capacità di tutela di sé e sotto il peso di un grave turbamento psichico.

La sicurezza che viene invocata dal cittadino per sé, per i suoi cari e per i propri beni, non è difforme dalla sicurezza che riguarda la conservazione e l'accesso alle informazioni classificate, documenti o materiali che attengono alla difesa e alla sicurezza della Repubblica, i quali, quindi, debbono essere considerati riservati e segreti, con un numero di soggetti abilitati ad accedervi. È questo l'argomento affrontato dal Colonnello Francesco Coletta, titolare di Cattedra di "Arte Militare e Operazioni di Mantenimento della Pace" presso la nostra Scuola, con l'esame del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5/2015, attraverso un dettagliato inquadramento dell'abilitazione di sicurezza che va sotto il nome di "Nulla Osta di Sicurezza Industriale Strategico", i cui particolari risulteranno di indubbio arricchimento professionale.

Per un tema decisamente diverso, la "Rassegna" contiene un interessante lavoro, trattato con estrema competenza dal Maggiore Laura Seragusa - Capo Sezione Addestramento, Ricerche e Studi del Centro di Psicologia Applicata per la Formazione - sul fenomeno dello *stalking*, argomento non facile, cui la pubblica opinione riserva crescente attenzione. La tematica si presta a molte, possibili analisi, condotte secondo punti di osservazione diversi, a partire dalla relazione che lega la vittima al suo carnefice, per finire nello spazio violato della

personale libertà morale, da contestualizzare all'interno della natura giuridica di precise azioni penalmente rilevanti.

Attraverso l'esame delle interdittive antimafia, ci addentriamo poi, grazie al Tenente Julian Colamedici, in altro tema in qualche misura intuibilmente ostico, ossia nei meandri di ciò che può paralizzare, alle volte, l'instaurazione di un qualsivoglia rapporto economico fra un'impresa attinta dai sospetti dell'ombra mafiosa e la Pubblica Amministrazione. L'esigenza di contrastare l'insinuarsi della criminalità nel tessuto economico e produttivo, propugnata dalla Pubblica Amministrazione, comporta controlli e restrizioni che, nei provvedimenti dell'Autorità prefettizia, possono raggiungere livelli di impedimento e di afflittività piuttosto pesanti, fino all'esclusione. Ciò non di meno, l'adozione di misure di cautela non può prescindere da un uso ponderato delle stesse misure interdittive, al fine di evitare che esse possano essere applicate in modo disinvolto, al solo fine di tenere lontani rischi e responsabilità, anche senza il conforto di un quadro indiziaro oggettivo che giustifichi la misura preclusiva. Si è voluto affrontare anche questo argomento perché perfino la cautela, quando eccessiva, può condurre a valutazioni arbitrarie, pesantemente ingiuste ed escludenti, sorrette solo da un uso improprio dei margini di discrezionalità nel giudizio di infiltrazione mafiosa, ma anche perché la trasparenza ci impone di guardare in ogni direzione, senza alcun timore.

Nel solco già tracciato della *mission* editoriale, sempre più rivolta alla società e all'ambiente, ci è sembrato necessario aprire un nuovo spazio dedicato all'idea dell'Eco Ambiente. Le nozioni di ambiente, paesaggio, natura, ecologia, seppur possano sembrare simili e sovrapponibili, di fatto non lo sono. La possibile confusione semantica che si è prodotta nell'immaginario collettivo con la sovraesposizione dei diversi termini accostati frettolosamente fra loro, come ambiente, paesaggio, natura, ecologia, ha finito per rendere indistinguibili i reali significati delle parole che si perdono in un *melting pot*, in vista di sfruttarne la valenza sicuramente positiva. A tale proposito la "Rassegna", proprio per questa genericità, intende creare un contenitore ampio ove inserire articoli dal taglio tecnico-giuridico su vari settori: inquinamento, rifiuti, scarichi abusivi, agroalimentare, foreste, protezione degli animali, eccetera.

In esordio, presentiamo l'elaborato del Consigliere Pasquale Fimiani - Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione - che, in materia di inquinamento, ci rende partecipi delle attività che attengono ai controlli di carattere tecnico mediante prelievo di campioni, delle successive analisi, ma anche delle rilevazioni strumentali per la determinazione dell'eventuale superamento dei valori massimi di elementi contaminanti, come stabiliti dalle specifiche direttive. Si tratta di indagini tecniche e di laboratorio necessarie a validare, o se del caso invalidare, situazioni poi sanzionabili penalmente. Lo studio viene anche affrontato sotto il profilo della genesi dell'iniziativa d'indagine che, infatti, può avere diversa motivazione e differenti conseguenze.

In sequenza, la dottoressa Valentina Vattani - Consigliere del Ministro dell'Ambiente per le procedure di controllo sui rifiuti - e il Tenente Marta Simonetti, Ufficiale frequentatore del 1° Corso di Formazione per Ufficiali del Ruolo Forestale, affrontano il crescente e drammatico fenomeno degli incendi nei depositi e nei siti di stoccaggio e di gestione dei rifiuti. Dietro questi eventi, cresciuti in modo esponenziale negli ultimi anni, nell'ambito dei quali si cela sempre più spesso il crimine organizzato, c'è soprattutto un sistema di esercizio dei rifiuti che dimostra tutte le sue gravissime criticità. La Commissione Ecomafie ha evidenziato come il problema degli incendi abbia sinora riguardato, maggiormente, i siti del Nord Italia, così da suggerire una concentrazione mirata dei controlli e dei monitoraggi secondo un piano coordinato e continuo. Le autrici hanno fornito un contributo prezioso alla ricognizione dei fenomeni della peculiare specie, prendendo nota anche degli obblighi in essere a carico dei gestori delle aree di stoccaggio, in particolare, per ciò che concerne la predisposizione di Piani di emergenza interni ai fini della tutela dei rischi per la salute di quanti possano essere coinvolti in eventi critici, mentre restano nelle competenze dei Prefetti le procedure e la programmazione delle misure esterne di emergenza nell'area di prossimità.

L'inquinamento acustico è solo apparentemente un fastidio minore; ma la difesa del disturbo da rumore, di cui al precetto dell'articolo 659 c.p., è esigenza per nulla secondaria, così come viene ad argomentare, nella medesima chiave degli articoli precedenti, l'approfondimento del Dottor Angelo Converso. Già il primo intervento di Polizia giudiziaria è suscettibile di generare notizia di reato, atteso che alcuni soggetti possano sentirsi danneggiati dal rumore, da vibrazioni e da altre, concomitanti circostanze che, per intensità e continuità, possono insidiare l'integrità psicofisica delle persone esposte. Indubbiamente, è un "territorio" difficile da esplorare e, soprattutto, da replicare in modo adeguato per i necessari riscontri. Pur tuttavia, questo contributo ci avvicina al fenomeno e ai paradigmi di riferimento.

Ci trasferiamo, con la successiva rubrica delle "Prospettive Europee", ad un tema tecnico, di carattere specialistico, ossia quello concernente la disciplina del mandato di arresto europeo, curato in un'approfondita analisi dal Vice Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri e dal Dott. Fabio Catini, stagista presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il richiamato strumento di cooperazione giudiziaria, sia dal punto di vista operativo, sia da quello contenutistico, si è rivelato, per gli Stati dell'Unione, una rapida ed efficace soluzione per arginare, in modo unitario, anche l'incremento della criminalità transfrontaliera e del terrorismo internazionale. Al di là della giusta soddisfazione per quanto si è realizzato in ambito europeo, il lavoro registra, con esemplare equilibrio di giudizio, le non poche problematiche che permangono nell'operatività del principio del mutuo riconoscimento. I principali aspetti ostativi sono da

ricercare nella difficile sovrapposizione del giudicato tra i diversi Paesi, sempre tesi ad assicurare tutte le garanzie di ciascuna fase processuale ed esecutiva.

Tale studio concorre in modo estremamente positivo alla conoscenza della metodica ed è, al contempo, utile fonte di studio e di conoscenza.

Nella convinzione di stimolare il sicuro interesse e le personali riflessioni di chi ci segue, pubblichiamo, con partecipata soddisfazione, le note predisposte dal Consigliere Antonio Sabino, a margine di una sentenza sulla rilevanza penale delle ingiurie verbali a sfondo sessuale che ledono l'onore e il decoro del destinatario dell'offesa, nonché sul reato di disobbedienza ad un ordine attinente al servizio.

La prima disamina non poteva evitare la triste constatazione del vorticoso scadimento formale del linguaggio nella società attuale, troppo spesso e troppo facilmente lesivo della dignità altrui e del libero esercizio dei propri diritti fondamentali, non sempre tutelati in tutti gli aspetti.

Nel commento successivo, invece, si vuole scandagliare l'origine del reato di disobbedienza, che spesso si riconnette all'errata convinzione del militare di aver ricevuto un ordine illegittimo.

Il Colonnello Fausto Bassetta, come da consuetudine, ci offre le sue apprezzate annotazioni esplicative sulle norme tratte dal Codice dell'Ordinamento Militare e, in particolare, sui "Requisiti generali per il reclutamento".

Nella Tribuna di Storia Militare presentiamo un interessante lavoro di ricostruzione del passato, redatto da tre Ufficiali allievi che espongono gli avvenimenti che condussero alla battaglia di Sedan, combattuta tra il 31 agosto e il 2 settembre 1870. Essa rappresentò, nella prima fase della guerra franco-prussiana, lo scontro cruciale che provocò la caduta del Secondo Impero.

L'Ingegnere Alberto Mormile, Direttore operativo del Poligrafico dello Stato, prestigiosa e storica istituzione da sempre a supporto della Pubblica Amministrazione e al servizio del cittadino per la tutela della fede pubblica, traccia un quadro della situazione in atto sul mercato, sempre vivo, dalla contraffazione dei prodotti più comuni in commercio. L'attenzione che va riservata a questo fenomeno è da ricercare negli insospettabili effetti, deleteri per la nostra economia, di tale illecito, che deprime la ricerca e l'innovazione, crea squilibri nei delicati meccanismi della programmazione dei processi produttivi e ne impedisce la sana competizione, oltre a distorcere i canali distributivi, con risvolti spesso preoccupanti per il pregiudizio che reca alla salute dei consumatori e dei lavoratori.

Il Tenente Colonnello Paolo Azzarone, della Direzione Investigativa Antimafia di Palermo, presenta un lavoro di esplorazione delle dinamiche dei fenomeni criminali in Sicilia, attraverso la mappatura geografica e la dislocazione sul territorio regionale dei clan mafiosi.

I rinnovati e rafforzati moduli investigativi, coordinati in ambito interforze, hanno consentito, anche nel contesto internazionale, di limitare notevolmente le capacità operative delle cosche locali con l'adozione di misure reali che

hanno colpito, in pari tempo, sia le fonti di reddito illecito che alimentano quelle strutture delittuose, sia la sfera d'azione delle organizzazioni malavitose.

Di questa incalzante e vincente opera dello Stato, che più di recente si è dotato di strumenti legislativi di azione e contrasto di crescente efficacia, si è voluto fare qui un breve cenno proprio attraverso il richiamato lavoro, dando così atto e merito a quanti sono impegnati sul territorio in questa difficile sfida.

Anche in questo numero, come nel precedente, il Tenente Colonnello Antonio Iannone ci fornisce, in tema di trattamento pensionistico, un ulteriore, sintetico e pratico aggiornamento sugli attuali requisiti di accesso al beneficio di quiescenza, puntualmente corredato dalle fonti normative di riferimento.

Da ben cinquanta anni l'Italia si è dotata, primo Paese al mondo, di un organismo di polizia specializzato nella difesa dei beni artistici e culturali nazionali, istituendo uno speciale reparto dell'Arma dei Carabinieri.

Ci è sembrato doveroso accogliere uno studio del Capitano Fabio Castagna, effettivo al Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, che esamina il fenomeno della falsificazione artistica e, in particolare, quella relativa alle opere d'arte moderna e contemporanea.

Nel più recente periodo, il mercato del falso d'autore, che ha interessato tali comparti, è risultato in continua ascesa, probabilmente a ragione del più agevole percorso che si presenta ai falsari, rispetto alle maggiori difficoltà che si possono incontrare nella "replica" di opere antiche, caratterizzate da materiali e colori d'epoca, non facilmente travisabili.

Contrastare queste attività illecite comporta l'impiego di unità competenti, specializzate e capaci di operare in *team*, con attività investigative a tutto campo, a difesa dell'autenticità di quanto viene trattato nel libero commercio, specie nelle scelte figurative più attuali, che vanno oltre gli intenti decorativi e sono primamente espressione dell'identità dell'autore e dell'unicità della sua creatività.

Infine, alle Conferenze tenute in Aula Magna da autorevoli relatori del mondo scientifico, giudiziario e imprenditoriale, si accompagna la presentazione del volume autobiografico "Mi salvo da sola", di Rita dalla Chiesa, la quale, a pieno titolo, può raccontare il senso vero del salvarsi, tutto contenuto nella forza di non arrendersi mai.

Chiudono il numero della Rassegna le recensioni dei libri "Comprendere il terrorismo", con la prefazione del Dottor Federico Cafiero de Raho, e "Il Generale Armando Tallarigo. Dalla leggenda della Brigata Sassari al dopoguerra".

Il Direttore responsabile
Generale di Divisione Riccardo Galletta

 **Editoriale**

GENERALE DI DIVISIONE RICCARDO GALLETTA3

Dottrina

- ☛ **Strategie di contrasto alla corruzione nel panorama interno e internazionale: *best practice* ed esigenze di armonizzazione**
Professoressa Paola Severino13
- ☛ **Il *rating* di legalità: *escamotage* opportunistico o strumento per la prevenzione dei reati d'impresa?**
Professor Antonio Del Pozzo27
- ☛ **Il regime delle segnalazioni interne nell'ambito della responsabilità penale d'impresa**
Professor Ranieri Razzante
Professor Avvocato Alessandro Parrotta43
- ☛ **Le frodi commerciali in ambito agro-alimentare: la responsabilità penale dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA) e la responsabilità cosiddetta "amministrativa" dell'ente**
Avvocato Andrea Cianci49
- ☛ **La nuova legittima difesa nel domicilio: brevi considerazioni in tema di legittimità costituzionale della riforma**
Avvocato Silvia De Blasis73
- ☛ **NOSIS, ultima nata tra le abilitazioni di sicurezza**
Colonnello Francesco Coletta83
- ☛ ***Stalking*: co-costruzione di una relazione?**
Maggiore Laura Seragusa95
- ☛ **Le interdittive antimafia: tra discrezionalità e arbitrio**
Tenente Julian Colamedici111

Eco Ambiente

- ☛ **Il confine tra fase amministrativa e penale nei controlli ambientali**
Consigliere Pasquale Fimiani123
- ☛ **Il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti e l'evoluzione normativa**
Dottoressa Valentina Vattani e Tenente Marta Simonetti131
- ☛ **Una quiete assai disturbata**
Dottor Angelo Converso149

Prospettive Europee

- ☛ **Il mandato di arresto europeo e il bilanciamento del principio del reciproco riconoscimento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea**
Avvocato Gabriella Palmieri e Dottor Fabio Catini155

Panorama di Giustizia Militare

- ☛ **La rilevanza delle ingiurie verbali a sfondo sessuale nel diritto penale militare**
Consigliere Antonio Sabino181

Commentario al Codice dell'Ordinamento Militare

- ☛ **Codice dell'Ordinamento Militare - Libro IV - Titolo II - Capo I**
(Seconda parte)
Colonnello Fausto Bassetta187

Tribuna di Storia Militare

- ☛ **La battaglia di Sedan: Napoleon, cedant Sedan, ceda ses dents**
Tenente Tommaso Errico
Tenente Alessandro Francesco Senatore
Tenente Giovanni Spadoni201

Attualità e Informazioni

- ☛ **Sicurezza e qualità dei prodotti al consumo: la tracciabilità al servizio dell'anticontraffazione**
Ingegnere Alberto Mormile223
- ☛ **La criminalità organizzata in Sicilia: un punto di situazione**
Tenente Colonnello Paolo Azzarone227
- ☛ **I requisiti per accedere alla “pensione” di anzianità o di vecchiaia per il personale delle Forze Armate e di Polizia**
Tenente Colonnello Antonio Iannone251
- ☛ **L'Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei falsi d'arte**
Capitano Fabio Castagna257
- ☛ **Discussione delle tesi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza degli Ufficiali del 25° Corso di Perfezionamento**271

Conferenze

- ☛ **L'Arma dei Carabinieri e gli Italiani**
Professore Nando Pagnoncelli273
- ☛ **Presentazione del libro “Mi salvo da sola”**
Dottoressa Rita dalla Chiesa279
- ☛ **Le infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso in aree diverse da quelle di origine**
Dottor Giuseppe Pignatone280
- ☛ **La penetrazione mafiosa nel sistema economico e finanziario**
Consigliere Piercamillo Davigo281
- ☛ **La Leadership nei sistemi complessi**
Ingegnere Ugo de Carolis286

Libri

☛ **Comprendere il terrorismo**

a cura del Professor Ranieri Razzante, prefazione del Dottor Federico Cafiero de Raho

Recensione della Dottoressa Marta Patacchiola289

☛ **Il Generale Armando Tallarigo**

di Ferdinando Scala

Recensione del Tenente Colonnello Flavio Carbone291



**Consigliere
Pasquale FIMIANI**
Sostituto Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione

ECO AMBIENTE

Il confine tra fase amministrativa e penale nei controlli ambientali⁽¹⁾

Abstract

Nell'ambito dei controlli in materia di inquinamento sono spesso necessari accertamenti di natura tecnica, consistenti o in un'attività di prelievo di campioni e successive analisi, ovvero nel mero accertamento strumentale del superamento di determinati standards. Tali accertamenti possono riguardare la fase di competenza degli organi amministrativi di vigilanza nel corso della quale emergono elementi di reato per i quali si avvia successivamente l'indagine penale; oppure possono avere, fin dall'inizio, natura di indagini penali, disposte dal P.M., ovvero di iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria, eventualmente avvalendosi di ausiliario. Occorre quindi prima verificare se l'attività svolta rientri in quella amministrativa o di P.G. e poi, una volta concluso che si rientra nella prima, individuare le regole applicabili per l'utilizzo in sede penale degli elementi acquisiti negli accertamenti di natura inizialmente amministrativa.

When debating about monitoring pollution and its levels, it is fundamental to underline the necessity and importance of technical tests, consisting in the collection of samples and related analyses or in the verification of the overcoming of determined standards. These technical procedures can be related to a specific phase of competence of administrative departments whose main duty is supervision. In some occasions, in this delicate phase of the process, emerge some elements of felony for which it is mandatory to start a criminal investigation. In other cases, these technical practices are themselves part of a crime inspection ordered by the Public Ministry or part of a wider initiative of the Judicial Police, eventually helped by a backup Officer. In this context, before proceeding, it is imperative to verify if the technical tests are part of an administrative operation or a Criminal Police's initiative. In fact, once it has been established that those technical assessments are part of an administrative operation, it is important to determine what are the rules applicable for the use of the elements acquired during the administrative process in the criminal basis.

(1) Per una più diffusa analisi dell'argomento sia consentito rinviare a P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2011, pagg. 355.

SOMMARIO: 1. Gli accertamenti tecnici: la fase amministrativa e l'art. 223 disp. att. c.p.p. -
2. Le garanzie difensive nello svolgimento delle analisi.

1. Gli accertamenti tecnici: la fase amministrativa e l'art. 223 disp. att. c.p.p.

La normativa ambientale impone agli organi di controllo il dovere di intervenire una volta venuti a conoscenza dell'evento inquinante e da questo momento essi assumono una posizione di garanzia la cui omissione può fondarne la responsabilità *ex art. 40, cpv, c.p.*⁽²⁾.

Nell'ambito di tale potere-dovere di controllo, sono spesso necessari accertamenti di natura tecnica, consistenti o in un'attività di prelievo di campioni e successive analisi (si pensi ai reati che presuppongono il superamento di limiti tabelari, o alla qualifica dei rifiuti rinvenuti in un determinato sito, ancora al reato di omessa bonifica), ovvero nel mero accertamento strumentale del superamento di determinati standards (si pensi all'inquinamento acustico o elettromagnetico).

Tali accertamenti possono riguardare la fase di competenza degli organi amministrativi di vigilanza nel corso della quale, all'esito di sopralluoghi, rilievi, anche fotografici, ispezioni, prelevamenti di campioni (se del caso coattivi) ed analisi chimiche emergono elementi di reato per i quali si avvia successivamente l'indagine penale; oppure possono avere, fin dall'inizio, natura di indagini penali, disposte dal P.M., ovvero di iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria, eventualmente avvalendosi di ausiliario⁽³⁾. Si pone, allora, la questione se l'attività svolta rientri in quella amministrativa o di P.G.

Dalla risposta al quesito deriva l'individuazione delle garanzie applicabili (nella prima ipotesi si applica il disposto di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p., nella seconda le regole proprie dell'indagine penale: artt. 220 c.p.p., 354 c.p.p. e norme correlate).

La giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere che "le ispezioni, i prelievi dei campioni e la loro prima analisi costituiscono attività di vigilanza amministrativa compiuta dalla polizia giudiziaria prima che esista una vera e propria notizia di reato: per il compimento di tali atti, volti anche alla identificazione dell'eventuale colpevole, non è prescritta pertanto l'osservanza delle

(2) Cass. pen., sez. III, n. 3634/2011, con riferimento alla condotta di funzionari ARPA che, venuti a conoscenza dell'esistenza di rifiuti interrati, "*non procedevano ad alcun controllo sostanziale sulle operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto, di tal che non impedivano che lo stesso fosse gestito come semplice terra, consentendone il conferimento con il codice errato in discarica non autorizzata*".

(3) Secondo Cass. pen., sez. III, n. 16683/2009, "*l'utilizzabilità in fase di indagine preliminare dei risultati degli accertamenti tecnici compiuti dalla polizia giudiziaria con il ricorso alla collaborazione di ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l'osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero*".

disposizioni del codice di rito poste a tutela dei diritti di difesa. L'attività di prelievo dei campioni [nella specie di acque reflue], necessaria per la vigilanza anche a sorpresa [delle attività inquinanti, nella specie scarichi], non è finalizzata soltanto all'accertamento di reati, ma rientra nei compiti di normale e doveroso controllo con carattere di continuità dello stato effettivo dell'inquinamento e della qualità dei corpi ricettori, in vista del loro recupero ambientale. Tale attività ha carattere esclusivamente amministrativo, rimessa alla discrezionalità degli organi amministrativi nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, previste allo scopo di accertare i reati nonché di controllo dello stato effettivo dell'inquinamento e della qualità dei corpi ricettori"⁽⁴⁾.

Conseguenza di tale affermazione è che per la fase del prelievo non deve essere assicurata alcuna garanzia difensiva, né deve essere dato preavviso ai soggetti nei cui confronti vengono eseguiti gli accertamenti. Inoltre, in sede di sopralluogo per il controllo, alla fase del prelievo non deve necessariamente assistere il soggetto sottoposto a controllo, potendo assistere anche un incaricato, senza che sia necessaria la presenza di difensore. Ciò perché si è ancora nella fase di attività amministrative di vigilanza, per cui non sussistono ancora indizi di reato⁽⁵⁾.

Trattasi di momento determinante perché, a partire da esso, le garanzie di difesa previste dal codice (artt. 220 c.p.p., 354 c.p.p. e norme correlate) debbono assistere il titolare dello scarico (o la persona eventualmente diversa qualificabile come "responsabile" dello stesso), senza temporalmente posporle o limitarle al momento di esecuzione dell'analisi.

Due considerazioni possono fornire dei parametri di riferimento.

La prima è che vanno osservate le garanzie di difesa previste dal codice "nel momento stesso in cui vengano ad emergere indizi semplici, sprovvisti delle qualità (gravità, precisione, concordanza) pretese dall'art. 192, comma 2, c.p.p. per l'attribuzione agli indizi della valenza di prova. Il che si evince dal disposto dell'art. 220 disp. att. c.p.p., ove non si rinviene alcun richiamo alla detta disposizione, essendo ivi semplicemente riportata l'espressione indizi, senza specificazioni ulteriori".

(4) Cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. III, n. 11598/1993, n. 9739/1999, n. 1773/2000, n. 23369/2002, n. 15170/2003, n. 15372/2010, n. 10484/2015 e n. 35610/2016.

(5) Cass. pen., sez. III, n. 2571/1993. In tema, cfr. Corte cost. n. 330/1990, secondo cui è legittima la norma (nella specie art. 15, comma 7, della legge n. 319/1976) che non preveda il preavviso delle operazioni di campionamento delle acque, al fine di accertare se queste superino i limiti di accettabilità stabiliti dalla legge e dell'adozione delle misure antinquinamento, poiché altrimenti il responsabile potrebbe far sparire le tracce di ogni irregolarità degli scarichi e pregiudicare l'attività amministrativa diretta alla tutela delle acque dall'inquinamento.

La seconda è che gli indizi devono “soggettivarsi” cioè essere riferiti ad una determinata persona, ovvero ad una ristretta cerchia di persone⁽⁶⁾.

Nella sequenza di controllo della fonte inquinante, il primo atto è rappresentato dal campionamento. Al riguardo vale la regola generale del carattere non cogente dei metodi di campionamento, in quanto, non essendo la loro inosservanza assoggettata ad alcuna sanzione, è lasciata all'autorità amministrativa procedente e in ultima istanza al giudice, la valutazione della razionalità del metodo adottato (eventualmente sentendo anche gli agenti operanti in dibattimento), in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, nonché la valutazione dell'attendibilità delle analisi. Le norme sui metodi di campionamento vengono quindi definite come aventi “carattere procedimentale non sostanziale, sicché non possono configurarsi come integratrici della fattispecie penale: esse indicano il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non è escluso che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario”⁽⁷⁾.

2. Le garanzie difensive nello svolgimento delle analisi

Il secondo atto fondamentale della sequenza di controllo della fonte inquinante è l'analisi del campione. Essa, nella sostanza, è equiparabile ad una perizia in quanto la sua effettuazione richiede competenze tecniche ed implica valutazioni e rielaborazioni critiche del materiale acquisito in sede di campionamento, pur essendo la procedura completamente diversa.

Per la verità, in alcuni casi, la Suprema Corte, invocando il principio di libertà e non tassatività delle prove penali, ha affermato la superfluità delle analisi allorché la prova del reato di superamento dei limiti tabellari (ora dei valori

(6) Osserva in proposito Cass. pen., sez. VI, n. 11076/1999 che dall'art. 220 disp. att. c.p.p. si evince, a contrario, che l'obbligo di procedere con l'osservanza delle norme del codice non ricorre quando, ancora, non sono emersi elementi di colpevolezza nei riguardi di chi è sottoposto all'atto ispettivo o di vigilanza. Secondo sez. III, n. 10822/2009 occorre procedere con le garanzie previste dalla legge processuale “*nei casi in cui gli operatori intervengono presso il sito interessato sulla base di una segnalazione che contiene notizia di reato sufficientemente circostanziata, e non la mera eventualità di illecito, sempre che la segnalazione consenta di individuare la persona responsabile cui dette garanzie debbono applicarsi*”; sez. III, n. 19881/2009, richiede dette garanzie “*soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati*” (conforme sez. III n. 16386/2010, secondo cui “*il presupposto per l'operatività dell'art. 220 disp. att. c.p.p. è dunque per il sorgere dell'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata*”). Principi ribaditi da Cass. pen., sez. III, n. 26429/2016.

(7) Affermazioni fatte da sez. III, n. 14425/2004, in tema di controllo degli scarichi, ma pacificamente applicabili anche in tema di rifiuti e di emissioni in atmosfera.

limiti di emissione) derivi da altri elementi processuali oppure sia fondata su massime di comune esperienza⁽⁸⁾.

Peraltro, qualora manchino analisi validamente eseguite, se è vero che, “in applicazione del principio del libero convincimento, il giudice può pervenire alla conclusione che vi è stato superamento dei limiti, è necessario, però, un accertamento particolarmente rigoroso, attraverso un congruo esame delle specifiche caratteristiche inquinanti peculiari all’impianto, delle concrete modalità dell’episodio di sversamento e delle componenti chimiche e fisiche confluenti nel reflu”⁽⁹⁾.

Le questioni da esaminare riguardano:

a) *l’avviso dello svolgimento delle analisi;*

b) *le regole da seguire per lo svolgimento delle analisi.*

Per ciascuna di queste fasi varie sono le problematiche da affrontare.

a) *L’avviso dello svolgimento delle analisi*

L’art. 223 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. richiede l’avviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo ove le analisi verranno effettuate:

- al primo comma, per le analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione;
- al secondo, nell’ipotesi in cui è prevista la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall’interessato.

La concreta possibilità di effettuare la revisione delle analisi “è collegata al dato obiettivo della non deteriorabilità del campione, sussistendo altrimenti la fisica impossibilità di reiterazione delle stesse, cosicché quando il campione non è deteriorabile, deve ritenersi legittimamente esclusa dalla legge la partecipazione degli interessati alle prime analisi, proprio perché la revisione consentirebbe comunque, sebbene in un momento successivo, l’esercizio delle garanzie difensive”⁽¹⁰⁾.

(8) Cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. III, n. 10794/1988, con riferimento ai rifiuti liquidi e solidi di una porcaiaia, non sottoposti ad alcuna depurazione e scaricati in modo brutale nell’ambiente; sez. III, n. 3331/1991, con riferimento ai reflui provenienti da deiezioni di numerosi animali di un allevamento avicolo, non sottoposte ad alcuna depurazione e scaricati in modo incontrollato nell’ambiente (nella specie si trattava di reflui provenienti da un allevamento di circa ottantamila galline); sez. III, n. 7705/1991, in una fattispecie in cui la P.G. aveva certificato la presenza di sostanze quali cromo, arsenico, piombo, tipiche in rifiuti di concerie e lo stesso imputato aveva ammesso l’esistenza dei rifiuti nocivi ridimensionandone solo l’aspetto quantitativo, ma non aveva fornito una adeguata prova contraria.

(9) Cass. pen., sez. III, n. 11542/1999. Conforme Cass. pen., sez. III, n. 4278/2000, che richiede “un livello di certezza sostanzialmente pari a quello delle analisi stesse, tale cioè da renderne superflua la mancanza, a qualunque causa sia dovuta” (e non ha pertanto ritenuto la semplice testimonianza del verbalizzante “sufficiente a fondare tale dato di comune esperienza - viste le modeste dimensioni dell’azienda in oggetto, a conduzione familiare, con ridotta produzione di liquami - avendo questi rilevato semplici rivoli naturali provenienti, a seguito di precipitazioni atmosferiche, dalla stalla del ricorrente”).

(10) In tal senso, secondo il consolidato orientamento, Cass. pen., sez. Fer., n. 34396/2011 (fattispecie in tema di analisi di alimenti).

Destinatari dell'avviso in esame debbono essere l'interessato e, nei casi di revisione, anche il difensore dell'interessato. Per interessato deve ritenersi il responsabile dell'insediamento e qualsiasi altro soggetto potenzialmente sanzionabile. Di qui un orientamento giurisprudenziale per cui in ipotesi di società o di consorzi, debbono rispondere dell'illecito, anche in concorso fra loro, i soggetti che, a vario titolo, ed anche di fatto, abbiano la rappresentanza o esercitino l'amministrazione e la direzione dell'organismo gestionale⁽¹¹⁾. Nel caso in cui la direzione di singoli rami o impianti sia affidata a persona delegata, la responsabilità penale ricade su tale soggetto che, quindi, deve ritenersi sicuramente interessato a ricevere l'avviso per lo svolgimento delle analisi. L'avviso della data fissata per le analisi andrebbe quindi dato, secondo tale impostazione, oltre che al legale rappresentante, anche a tutti i soggetti interessati, quando più soggetti possano essere incriminati⁽¹²⁾.

Si deve però osservare che l'organo prelevatore non è tenuto ad accertare chi detiene il potere di gestione e controllo, per consegnargli l'avviso relativo al compimento delle operazioni di analisi, perché ciò, oltre che difficile in pratica, non è previsto dalla legge e contrasterebbe con l'esigenza di speditezza e celerità del procedimento. L'avviso può quindi essere dato a persona diversa dal responsabile purché operante all'interno dell'insediamento⁽¹³⁾.

Se tale conclusione è dai più condivisa, non altrettanto può dirsi circa l'individuazione del soggetto, operante all'interno dell'insediamento, idoneo a ricevere tale avviso quando il responsabile non sia presente nel momento del prelievo, poiché, secondo alcune decisioni, il dipendente deve essere "qualificato" (ad esempio, un tecnico preposto all'impianto di depurazione)⁽¹⁴⁾, mentre, secondo altre, può essere "uomo senza qualità", ma operante nell'insediamento⁽¹⁵⁾. Tale orientamento sembra preferibile, in quanto la presenza di un soggetto nello stabilimento deve far presumere che lo stesso sia inserito nella organizzazione delineata dall'imprenditore e che la stessa comprenda anche i rapporti con gli organi di controllo. Per quanto poi riguarda le modalità dell'avviso:

- lo stesso può essere dato anche oralmente⁽¹⁶⁾;

(11) Cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 2687/1992.

(12) Cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 2571/1993.

(13) Cass. pen., sez. III, n. 12402/1991, n. 10416/1992 e n. 3271/1999, in cui si conferma che "*l'organo di vigilanza può dare l'avviso a persona qualificata presente sul posto senza necessità di accertare lo specifico ruolo ricoperto nell'insediamento produttivo*".

(14) In tal senso, *ex multis*, Cass. pen., sez. III, n. 14342/1990, n. 4342/1991 e n. 1967/1997.

(15) Cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 1760/1993; nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, n. 10896/1990 in cui, peraltro, si specifica che l'avviso fatto al dipendente deve considerarsi valido allorché possa presumersi che lo stesso ne dia tempestiva notizia all'interessato.

(16) Da ultimo, Cass. pen., sez. III, n. 26437/2017: "l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. non pre-

- in caso di mancanza del titolare dell'impresa, non esiste l'obbligo di avvisare anche quest'ultimo, essendo sufficiente che l'avviso sia dato a dipendenti dell'impianto o comunque ad altra persona operante nell'insediamento e presente sul posto⁽¹⁷⁾.

L'omissione dell'avviso dell'effettuazione delle analisi o l'omissione nell'avviso eventualmente dato dell'indicazione della data e/o del luogo delle stesse, è sanzionata con la nullità del relativo atto. La giurisprudenza della Suprema Corte qualifica tale nullità come nullità della specie cosiddetta a *regime intermedio*, non venendo in evidenza la violazione del principio del contraddittorio, includendola nella categoria di quelle deducibili sino al momento del compiersi delle formalità di apertura del dibattimento⁽¹⁸⁾.

Per converso, la giurisprudenza è estremamente rigorosa nei confronti di chi, ricevuto l'avviso stesso, non sia stato presente all'inizio delle operazioni di analisi. Costui non potrà "ex post", in sede processuale, eccepire eventuali irregolarità delle operazioni tecniche di prelievo e di analisi, lasciate alla discrezionalità degli operatori, in quanto il diritto di difesa è garantito nella fase degli accertamenti amministrativi solo con il preavviso con la conseguenza che "non si possono trasferire nel processo quelle deduzioni, che si aveva la possibilità di proporre al momento dello svolgimento delle analisi e che per propria scelta o inerzia non sono state compiute"⁽¹⁹⁾.

Va infine osservato che nell'ipotesi di analisi di campioni per cui non è prevista la revisione la norma non indica il termine del preavviso. La necessità di procedere ad analisi con estrema urgenza, pena la inutilizzabilità del campione, mal si concilia con la previsione di un termine di preavviso la cui osservanza potrebbe rendere tardivo il compimento delle analisi per il deperimento dei campioni prelevati⁽²⁰⁾.

scrive la notifica dell'avviso in esame e non fissa particolari modalità esecutive al riguardo (anzi, nell'ipotesi del comma 1, prevede possa essere dato "anche oralmente"), di talché può essere utilizzato qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari".

(17) Orientamento consolidato a partire da Cass. pen., sez. III, n. 10416/1992, secondo cui "non sussiste la nullità delle analisi, per violazione del diritto della difesa e assistenza tecnica allorché l'avviso della data e del luogo di inizio delle analisi sia dato ad uno dei dipendenti dell'insediamento trovato sul posto, non essendo prescritta la consegna a mani del titolare e non essendo neppure richiesta la prova della effettiva consegna dell'avviso al titolare medesimo in quanto è necessario procedere in tempi brevi per la deteriorabilità dei campioni e rientra nell'interesse e nel dovere del titolare assicurare che siffatte informazioni gli siano tempestivamente comunicate in caso di assenza dal luogo di lavoro". Da ultimo, cfr. sez. III, n. 17419/2016 e ivi rif.

(18) Cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. III, n. 6297/1992, sez. III, n. 10209/1997 e sez. III, n. 1075/2000.

(19) In tal senso Cass. pen., sez. III, n. 2581/1993.

(20) Secondo Cass. pen., sez. un., n. 8752/1991, in ossequio al principio di ragionevolezza il termine non deve essere così ridotto da rendere fittizio il diritto del titolare dello scarico a partecipare agli accertamenti di laboratorio (come nel caso di avviso dato alle ore 21:20 per le ore 09:00 del giorno successivo, ipotesi comportante violazione dei diritti difensivi secondo sez. III, n. 2692/1991). Precisa, poi, sez. III, n. 9994/1992 che l'intervallo di tempo sufficiente tra l'avviso e l'inizio delle operazioni di analisi va rapportato alla velocità di deterioramento dei campioni da analizzare.

b) Le regole per lo svolgimento delle analisi

La giurisprudenza⁽²¹⁾ ha affermato che le analisi dei campioni di cui all'art. 223 cit. sono atti tipicamente amministrativi e non atti giudiziari, che hanno piena rilevanza probatoria nell'ambito del processo penale, purché vi sia stato il preavviso all'interessato, onde consentirgli di presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. Quanto alla tutela del diritto di difesa con riferimento alle analisi dei campioni, si è precisato che lo stesso "viene garantito dal preavviso della data dell'inizio delle operazioni e del luogo, onde consentire l'eventuale presenza di un consulente privato. Poiché l'accertamento non ha natura di perizia processuale, non è prevista la presenza del difensore e neppure la redazione di un verbale, secondo le modalità stabilite dal codice di procedura penale negli articoli 134, 135, 136, 137 e seguenti, applicabili esclusivamente alla documentazione degli atti assunti nel corso del procedimento penale. Le modalità tecniche delle analisi sono lasciate alla discrezionalità dell'amministrazione, la quale è tenuta a certificare soltanto il prelievo, l'apertura dei campioni e l'esito delle operazioni. Il certificato di analisi può, pertanto, essere legittimamente inserito nel fascicolo del dibattimento ed essere utilizzato quale mezzo di prova"⁽²²⁾.

Di conseguenza, "qualora dal verbale di analisi non risulti l'indicazione del metodo seguito, non sussiste alcuna irregolarità (e, quindi, nullità), poiché - per il principio di presunzione di legittimità dell'atto amministrativo - deve ritenersi che il metodo predetto sia conforme a quello ufficialmente statuito e quindi conforme alle disposizioni vigenti"⁽²³⁾. Per converso, in caso di svolgimento delle analisi in assenza di preavviso all'interessato, la verbalizzazione con indicazione delle metodiche seguite non vale ad escludere la inutilizzabilità, posto che l'omessa osservanza dell'obbligo del preavviso genera una ipotesi di nullità (si rinvia al precedente punto a).

Analogamente, "la mancata consegna del campione all'interessato, se richiesta, non essendo previste analisi di revisione"⁽²⁴⁾, implica una irregolarità amministrativa, non una nullità processuale, in quanto la parte può essere presente all'apertura del campione sigillato al momento dell'inizio delle analisi con l'assistenza di un consulente e far verbalizzare le sue osservazioni"⁽²⁵⁾.

(21) Cass. pen., sez. III, n. 2581/1993.

(22) Cass. pen., sez. III, n. 512/1993. Conformi: sez. III, n. 513/1993 e n. 2581/1993.

(23) Cass. pen., sez. III, n. 6195/1993.

(24) La mancata applicazione del procedimento di revisione delle analisi, di cui all'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene giustificata da Cass. pen., sez. III, n. 15170/2003, sia in quanto il procedimento stesso "è riferibile agli accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie difensive già previste per il campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per la analisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biocchimica in atto".

(25) Cass. pen., sez. III, n. 12075/1992.



ECO AMBIENTE

Una quiete assai disturbata^(*)

**Dottor
Angelo CONVERSO**
Già Consigliere presso la
Corte d'Appello di Torino

Con malcelata sufficienza gli studiosi di diritto penale parlavano di reati bagatellari⁽¹⁾, riferendosi a quelli che paiono non coinvolgere beni di fondamentale importanza, come la vita. Ovvero a quelli che non pongono - apparentemente - grossi problemi interpretativi. Uno di questi è certamente quello di cui all'art. 659 del codice penale:

«Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309».

Non si può negare che la sanzione penale pecuniaria - sostanzialmente l'unica applicata⁽²⁾ - anche nel massimo, sia qualcosa di diverso di una bazzecola.

Eppure questa contravvenzione pone all'ufficiale di P.G. che interviene problemi dai risvolti importanti. Questa nota si ripromette proprio di indagare sinteticamente l'importanza del reato considerato, soprattutto dal punto di vista del primo ufficiale di P.G. interveniente, e che si trova dinanzi il disturbatore il quale, non di rado, afferma che quello in esame non è più un reato; sarà magari un illecito, ma non un reato. E poi, magari, la norma è incostituzionale. Sgombriamo subito il campo da quest'ultimo, insidioso rilievo: la norma è stata ritenuta perfettamente conforme alla Costituzione dalla ferma giurisprudenza della Corte di Cassazione⁽³⁾.

(*) Articolo proposto da "Missione Rumore" associazione italiana per la difesa dal rumore, sito web www.missionerumore.it.

(1) Dal nome del castello francese presso Parigi, ove si iniziò a giocare alle biglie, *le Chateau de BAGATELLE* (bazzecola), cosa da poco, com'era ritenuto, nel XVIII secolo, il gioco delle biglie rispetto a quello - assai più serio e impegnativo - delle carte.

(2) Ma non sempre, come in un caso di proterva prosecuzione del disturbo da parte di un esercizio commerciale ricettivo, conclusasi con la condanna a mesi due di arresto (così Cassazione penale, Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 8025).

(3) Così Cassazione Penale, Sez. III, 14 giugno 2017, n. 29552 e precedenti ivi citati.

Consideriamo ora un'osservazione generale. La norma è collocata nel codice penale sotto la sezione “*Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica*”, il che è coerente con l'impostazione originaria del “Codice Rocco”, che considerava preminente il bene dello stato - appunto l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica - con scarsa o nessuna attenzione al benessere dell'individuo. In altre parole, il disturbo del singolo era irrilevante, ovvero rilevante solo il disturbo di molti. La norma è rimasta la stessa, ma oggi dev'essere inquadrata nell'ambito del sistema di valori fissati dalla Costituzione, che tutela come «*diritto fondamentale dell'individuo*» quello alla integrità psicofisica della persona, cioè il cosiddetto diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost.

Sottolineo: «*diritto fondamentale dell'individuo*», non del cittadino, sicché la tutela deve essere attuata nei confronti di qualunque persona si trovi ad essere disturbata, cittadino o meno che sia. Per questo la giurisprudenza ha reinterpretato la nostra norma - rimasta testualmente sempre identica da oltre ottant'anni - accentuando proprio il «*diritto fondamentale dell'individuo*», e riducendo il disturbo dei molti al rango di condizione di percepibilità. Questo mutamento di prospettiva basta, da solo, a far uscire il reato dal novero di quelli bagatellari, dal momento che tutela un diritto fondamentale di rango costituzionale, sicché la consapevolezza di tanta importanza ha riflessi non trascurabili sull'accertamento dei fatti rilevanti. E poiché, ai fini dell'accertamento, è essenziale il *primo accertamento*, quello che esegue l'ufficiale di P.G. intervenuto si carica di una serie di contenuti che risulteranno determinanti per la sussistenza e gli effetti penali. Contenuti non più replicabili, stante la natura effimera del rumore, che, pur essendo disturbante, non può essere riprodotto “*a freddo*” con lo stesso risultato. Proprio fra questi due poli - la grande rilevanza di quel fondamentale diritto costituzionale e la irriproducibilità successiva dell'evento rumoroso - si colloca il nostro intervento.

Fissiamo allora un punto fermo, per raggiungere il quale c'è voluto l'intervento della Corte di Cassazione: quello di cui parliamo è tuttora un reato, sia pure contravvenzionale, ma pur sempre reato. Spiega, infatti, la Corte che si ha la violazione amministrativa «*soltanto nel caso in cui l'attività rumorosa si sia concretata nel mero superamento dei valori limite di emissione specificamente stabiliti in base ai criteri delineati dalla legge quadro, causato mediante l'esercizio o l'impiego delle sorgenti individuate dalla legge medesima*», mentre sussiste il reato penale quando «*le attività di cui sopra vengano svolte eccedendo dalle normali modalità di esercizio, rivelandosi idonee a turbare la pubblica quiete, sarà invece configurabile la violazione sanzionata dall'art. 659, comma 1, cod. pen.*»⁽⁴⁾.

(4) Si vedano: Sez. 3, n. 25424 del 5 giugno 2015, PASTORE, non massimata; e, soprattutto, Sez. 3, n. 5735 del 21 gennaio 2015, (così Cassazione Penale, Sez. III, 19 dicembre 2017, n. 56430; conforme Cassazione Penale, Sez. VII, 26 settembre 2017, n. 44350).

Ora, è chiaro che l'intervento delle Forze di polizia è richiesto normalmente quando si lamenta il disturbo alla quiete pubblica, non già quando si ritenga solamente superato il limite amministrativo. In codesta ultima ipotesi, infatti, è usuale richiedere l'intervento dell'*Agenzia Regionale per la protezione Ambientale* (ARPA), quale ente della Pubblica Amministrazione.

Queste considerazioni valgono a porre in evidenza un dato di fatto che l'ufficiale di P.G. deve evidenziare nel suo rapporto d'intervento: l'idoneità del disturbo lamentato ad incidere su più soggetti, anche se uno solo se ne lamenti: «*La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede - infatti - l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare*»⁽⁵⁾.

Idoneità *potenziale*, perché non occorre che molti si dolgano del disturbo essendo sufficiente che la lamentela provenga da uno solo, ma anche *concreta*, cioè tale da poter essere effettivamente percepita da più persone. Anche questo rilievo concorre a modellare il contenuto del primo intervento dell'ufficiale di P.G., come diremo.

Ma che cos'è il "disturbo"? Di slancio, si potrebbe rispondere: è un fastidio prolungato. Ma sarebbe un'inutile tautologia. Sul piano etimologico, il disturbo è il *turbamento negativo* del proprio stile di vita. Non occorre una grande fantasia per comprendere che l'impedimento del sonno, esigenza fisiologica primaria della salute, costituisce un *turbamento negativo* della propria vita. Tanto quanto costituisce un turbamento negativo quello che impedisce - ad esempio - la propria vita di relazione, anche durante il giorno. La nozione, riferita al nostro reato, comporta che quel turbamento negativo possa concretamente concernere una pluralità di soggetti, e che almeno (ovvero: anche solo) uno se ne dolga.

La norma elenca in quali modi sia causato tale turbamento: schiamazzi o rumori; abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche; suscitando o non impedendo strepiti di animali. Non c'è molto da dire in proposito, dal momento che l'elencazione è sufficientemente chiara. Si deve solo sintetizzare che la nozione complessiva emergente dall'elenco è chiara: è disturbo la causazione o il non impedimento⁽⁶⁾ di rumori intollerabili.

(5) Si vedano: Sez. 1, sent. n. 47298 del 29 novembre 2011, IORI, Rv. 251406 e conf. con precisazioni Sez. 1, sent. n. 45616 del 14 ottobre 2013, VIRGILLITO e altro, Rv. 257345, (così Cassazione Penale, Sez. VI, 12 aprile 2017, n. 18416).

(6) Ricordiamo che in sede penale il non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, ex art. 40, co. 2 c.p.

Così, certamente tanto l'abbaire molesto di un cane in appartamento, quanto - cavo l'esempio dalla mia casistica giurisprudenziale - lo studio casalingo di una giovane soprano, che, per riprodurre adeguatamente le personali condizioni di palcoscenico, si dedica, con accompagnamento di pianoforte, nel cuore della notte ad acuti, gorgheggi e filature melodiche non propriamente apprezzati dagli abitanti del condominio. La stessa tipologia di causa del rumore intrusivo incide sul primo accertamento da parte dell'ufficiale di P.G. Proviamo ora a trarre le fila del discorso fatto, con riferimento a quel primo accertamento, che - non voglio esser frainteso - non richiede alcun accertamento tecnico, fonometrico o intervento dell'ARPA o altro⁽⁷⁾. Vorrei dire che è un accertamento "ad orecchio" da parte della P.G. interveniente. Ed è il più prezioso, come si vedrà.

Il rapporto deve contenere:

a) il luogo, la data e l'ora di intervento; richiedente e causa della richiesta: dati di *routine* sui quali non è il caso di soffermarsi;

b) la descrizione dell'evento-rumore come percepito dalla P.G. interveniente. Qui occorre il massimo dettaglio: come il verbalizzante direttamente percepisce e descrive il rumore⁽⁸⁾, ammesso che sia ancora presente; da quale luogo lo percepisce; sin dove è percepibile (a quale distanza, ovvero da quali luoghi circostanti, tali da costituire dei capisaldi come una chiesa, un palazzo, una torre, ecc. è percepito); qual è la causa apparente (di qui la non necessità di alcuno strumentario tecnico); quali sono le rimostranze del richiedente rapportate ai luoghi (ad esempio: impedimento del sonno nella camera da letto; impedimento della tranquillità nel soggiorno o altro; a finestre chiuse o aperte); le eventuali contestazioni mosse all'apparente disturbatore e le sue giustificazioni, se ve ne sono; le constatazioni di persona delle cause del rumore, se siano state possibili (ad es.: il volume dell'impianto di diffusione sonora; la collocazione degli amplificatori e diffusori del suono; la presenza di più persone nei pressi del luogo di origine del suono; ecc.).

Un verbale del genere - qui ne emerge il pregio - è fondamentale sul piano probatorio sia penale sia civile, perché è fidefacente dei fatti (che non possono essere replicati), atti e dichiarazioni percepiti e riferiti direttamente dal Pubblico Ufficiale rapportante (art. 2700 c.c.).

(7) Per un caso di accertamento solo a mezzo di testimoni: Cassazione penale, Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 8025. Ma anche Cassazione penale, Sez. VII, 26 settembre 2017, n. 44350; Cassazione Penale, Sez. III, 22 giugno 2017, n. 31279, secondo le quali erano presenti, oltre alle deposizioni testimoniali, anche rilievi dell'ARPA.

(8) In un caso la percezione concerneva «*emissioni sonore riconducibili ai concerti e al karaoke, così come gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori dell'esercizio pubblico, pacificamente suscettibili di disturbare le occupazioni o il riposo delle persone*» (così Cassazione Penale, Sez. III, 14 giugno 2017, n. 29552).

Perché da una situazione quale quella descritta dalla norma penale in esame deriva non solo - e non tanto per la modestia della sanzione - un processo penale ma anche e soprattutto un processo civile, fondato sugli artt. 844 e 2043 c.c.

Detto altrimenti: la resistenza del disturbatore sempre più accanita negli ultimi anni, come dimostra il numero crescente di sentenze della Suprema Corte in materia, in sede penale è causata proprio da quella connessione fra piano penale e piano civile, assai più temibile del primo per gli effetti risarcitori - non certo simbolici come quell'ammenda - che ne conseguono. Si insiste: questo primo rilievo è irripetibile, ed è importante anche se il reato dovesse prescrivere, poiché il giudice civile può pur sempre utilizzare il rapporto di P.G. come elemento di prova liberamente valutabile e quindi con una rilevanza ultrapenale. A ciò si aggiungono gli effetti amministrativi che una condanna penale comporta su permessi, licenze o autorizzazioni amministrative quando si tratta di esercizi professionali o commerciali.

Ma è ben probabile che l'interessato e bene informato disturbatore, dopo il primo gennaio di quest'anno, sostenga che ormai non c'è più disturbo che tenga, la legge ha ridotto l'ambito della tutela per il disturbato "rompiscatole".

Così invocando l'art. 1, co. 746, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone, proprio a decorrere dal 1° gennaio 2019:

«746. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione».

La nuova norma - sul piano giuridico - significa assai poco e comunque nulla più di quanto già sino a ieri la giurisprudenza aveva affermato: se le immissioni rumorose violano i limiti massimi accettabili sul piano amministrativo, per ciò stesso sono intollerabili, secondo l'art. 844 c.c. Ciò detto si deve aver chiaro che la norma indica un criterio di valutazione della immissione rumorosa, non di accertamento della stessa.

Di conseguenza alla difesa immediata, l'agente o ufficiale di P.G. deve opporre che l'applicazione di quella norma, anche supposto che significhi quello che il disturbatore ritiene, è compito del giudice, mentre all'agente operante compete sempre e solamente il rapporto su quanto ha percepito e raccolto. Proprio su questo materiale probatorio, il giudice potrà disporre secondo la sua competenza. Ma per la consapevolezza dell'agente precedente, si può aggiungere che quella norma non consente affatto di disturbare il vicinato a proprio arbitrio.

Rappresenta solo un tentativo - giuridicamente neppure riuscito⁽⁹⁾ - di vincolare le valutazioni del giudice, sicché per ciò stesso non incide sui comportamenti affidati dalla legge all'agente di P.G. In parole semplici: l'agente sopravvenuto rappresenta la realtà percepita e le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, secondo la traccia sopra esposta. Spetterà poi al giudice, nel contraddittorio delle parti e dei loro difensori, stabilire se ed in che misura sussista il disturbo lamentato e, quindi, il reato penale. Soprattutto, l'agente interveniente non si faccia intimidire dalle proteste del disturbatore, il cui obiettivo è in genere quello di impedire o condizionare il contenuto dell'accertamento e del rapporto d'intervento.

A questo punto, si può concludere il discorso affermando che quella norma penale, non è certo bagatellare perché concorre a tutelare il bene prezioso della salute; apparentemente semplice e chiara; tale da comportare un intervento di P.G. che parrebbe addirittura banale, in realtà presenta aspetti, sul piano specifico dell'attività di primo intervento di P.G., insospettati. In realtà l'evento illecito che ha prodotto quell'intervento non può essere replicato.



(9) Sul punto, per un'argomentazione più articolata: Angelo CONVERSO, *Immissioni rumorose: una novella da nulla*, in corso di pubblicazione su *IL FORO ITALIANO*, del prossimo mese.



LIBRI



Ranieri Razzante

Comprendere il terrorismo

Pacini Giuridica
2019, pagg. 162
euro 19,00

“Comprendere il terrorismo: spunti interpretativi di analisi e metodologie di contrasto del fenomeno” è un testo, a cura del Prof. Ranieri Razzante, che ha lo scopo di offrire ai lettori un quadro, il più esaustivo, su un fenomeno tanto complesso quale quello che, a partire dalla rivoluzione francese, ha attraversato la storia contemporanea sotto molteplici forme.

Le manifestazioni di atti terroristici, difatti, si sono caratterizzate negli anni per una certa mutevolezza, sia nelle “modalità esecutive”, sia nelle istanze e prerogative da affermare, che si sono plasmate *in primis* sui cambiamenti del contesto socio-politico.

Ad esempio, il terrorismo islamico, oggetto di studio del testo, connotato da motivazioni ideologiche e religiose forti, che spingevano i terroristi ad “immolarsi”, sembra basarsi ora piuttosto su presupposti di oppressione socio-economica ed emarginazione sociale.

Proprio tale aspetto cangiante rende difficoltosa la comprensione del fenomeno, se non si utilizza il “supporto” di adeguati strumenti di indagine. Il testo, raccogliendo le voci dei maggiori esperti in materia, fornisce appunto un valido aiuto nel suo inquadramento.

Con una nutrito numero di contributi si parte dall’analisi dell’evoluzione del terrorismo, per passare all’esame degli aspetti antropologici e geopolitici e del ruolo

dei mass media nella comunicazione del “messaggio terroristico”, si arriva poi alle radici e alle motivazioni che spingono gli attori a radicalizzarsi, con particolare attenzione al contesto carcerario, quale luogo di diffusione del jihadismo e di reclutamento.

Il volume si occupa inoltre, opportunamente, di presentare le risposte delle Autorità nazionali ed internazionali alle minacce poste dal fenomeno terroristico. Viene lasciato spazio alla ricostruzione ed all’approfondimento delle misure legislative, sia di contrasto che di prevenzione. Sotto quest’ultimo aspetto è stato approfondita la materia del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e delle misure preventive di controllo sistematico dei flussi finanziari. L’attuale minaccia terroristica, tuttavia, non può essere fronteggiata “solo” con i classici strumenti legislativi ed operativi. La sua dimensione “globale” impone una risposta di sistema per una efficace repressione. Ecco che gli Autori offrono, pertanto,

degli spunti sullo stato dell'arte della cooperazione tra Stati e la condivisione di informazioni riservate (*information sharing*), nonché sui principi organizzativi


dell'intelligence italiana. Una panoramica sul fenomeno del terrorismo e sui mezzi attualmente in campo per reprimerlo e contrastarlo, quindi, il

tutto presentato con un linguaggio semplice e di immediata fruizione.

Dottoressa

Marta Patacchiola





Ferdinando Scala

Il Generale Armando Tallarigo.

Dalla leggenda della Brigata Sassari al dopoguerra

*Gaspari Editore
2018, 366 pagine
euro 25,50*

Ferdinando Scala si presenta sul palcoscenico della ricerca storica provenendo dal mondo dell'impresa e con un solido bagaglio scientifico. La scelta dell'autore per la sua opera prima è quella di una biografia di un personaggio particolarmente interessante, il generale Armando Tallarigo.

Ciò che accomuna il biografo e il biografato è la comune appartenenza al "Rosso maniero", alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli e all'esperienza vissuta tra le sue mura.

Una scelta impegnativa che l'autore riesce tuttavia a saper gestire bene.

Armando Tallarigo proviene da una famiglia benestante calabrese priva di particolari tradizioni militari che egli, in realtà, vede come il proprio destino. Allievo del Collegio Militare di Napoli, entra nell'Accademia di Artiglieria e del Genio riuscendo a terminare gli studi con successo. La carriera militare sembra procedere brillantemente nel corso degli anni sino all'esperimento per diventare colonnello che Tallarigo non riesce a superare, nonostante il curriculum di studio e professionale molto ricco.

Un'ombra nella sua carriera? Le poche carte non aiutano a capire le ragioni del mancato superamento. In ogni caso, la Prima Guerra mondiale gli consente di provare sul campo il suo valore.

L'ufficiale superiore riesce ad ottenere il comando! Dimostra effettivamente sul campo le sue capacità tanto da ricevere apprezzamenti dai superiori diretti sino al Comandante della 3^a armata, il Duca d'Aosta. Nonostante il valore della Brigata Sassari che combatte in quei mesi ai suoi ordini, la tragica prova di Caporetto lo trasforma in prigioniero.

L'esperienza vissuta durante i mesi di cattività lo mina nel fisico ma non nello spirito al punto da rimanere molto lucido sin dal suo rientro in Italia al termine delle ostilità come si può leggere nelle memorie

redatte a favore della commissione d'inchiesta sui prigionieri di guerra. La carriera continua e termina con onore.

Tallarigo è ammesso nel Senato del Regno come appartenente alla categoria dei generali ma, oramai, le funzioni non sono che celebrative e non c'è alcun dibattito reale.

La fine del Secondo conflitto mondiale che egli aveva intravisto nella sua opera principale porta al dissolvimento del Regno.

Nonostante le accuse dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, egli riesce a dimostrare agevolmente che non ha avuto compromissioni e che le posizioni raggiunte nel corso della carriera si devono unicamente al proprio merito e alle proprie capacità.

Il grande merito dell'autore consiste nell'essere riuscito con grande pazienza a rimettere insieme i tanti tasselli del puzzle della vita familiare e professionale di Armando Tallarigo.

Si deve segnalare in particolare una grande difficoltà legata all'assenza di numerose fonti. Infatti, poco o nulla è rimasto in famiglia, mentre molti documenti ufficiali sono andati distrutti.

Non è possibile comprendere, ad esempio, il motivo del fallimento delle prove per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello proprio per l'assenza di documentazione.

Un'osservazione a proposito del sottotitolo appare necessaria.

Appare riduttivo limitare il profilo del biografato al solo passaggio dalla Brigata Sassari al dopoguerra mentre sarebbe

stato più significativo, probabilmente, partire dalla sua prima esperienza alla Nunziatella per arrivare all'apice dell'esperienza militare sul fronte italiano al comando della Sassari.

Resta un volume bello, impegnativo e affascinante, da leggere con attenzione che l'autore è riuscito a rendere leggero e gradevole.

Tenente Colonnello CC
Flavio Carbone



Finito di stampare nel mese di luglio 2019
nello Stabilimento Officine Carte Valori e Produzioni Tradizionali
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria, 691 - 00138 Roma



***L**a «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» è un periodico trimestrale a carattere tecnico-scientifico-professionale a cura della Scuola Ufficiali Carabinieri.*